



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

AI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 7 del 16/02/2018

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Rag. Donato Belloni
Dott. Alessandro Bianchi
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Elisa Dentella
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott. Nicola Fiameni
Dott.ssa Eleonora Fornari
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott.ssa Margherita Molinari
Dott. Luigi Nespoli
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Laura Santini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott. Federico Vicari
Dott. Massimo Zanardi

Dott.ssa Silvia Belotti
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Silvia Gibilini
Dott.ssa Alessandra Iemmi
Dott. Denis Rota
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Simona Vavassori

- 1) Le news di febbraio
- 2) La Certificazione Unica 2018 – nuovo termine di trasmissione
- 3) Entro il 31 marzo 2018 la certificazione degli utili corrisposti nel 2017
- 4) Aliquote contributive INPS 2018 per gli iscritti alla gestione separata
- 5) Bonus alberghi
- 6) Svizzera: novità IVA 2018 e nuovi obblighi per le aziende estere

1) Le news di febbraio

Interessi di mora: comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2018: il saggio d'interesse è pari a zero.

Il tasso effettivo da applicare per le transazioni commerciali perfezionate dopo il 1° gennaio 2013 è, dunque, pari all'8,00% (non modificato rispetto al 2017).

Studio BNC | Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Legali - Consulenti del Lavoro

Bergamo Via G. Mazzini, 4 | 24128 Bergamo | T +39 035 2286999 | F +39 035 216380

Grumello del Monte Via Martiri della Libertà, 12 | 24064 Grumello del Monte (BG) | T +39 035 832026 | F +39 035 4420936

Treviglio Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G | 24047 Treviglio (BG) | T +39 0363 419330 | F +39 0363 594558

Codice Fiscale e P.IVA 02210110165 | info@studiobnc.it

studiobnc.it

STUDIO INTEGRATO
ACB GROUP

Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.

Split payment: aggiornati gli elenchi validi per il 2018

Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze ha aggiornato gli elenchi dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti al link http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata.

In particolare, sono stati aggiornati gli elenchi delle società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, degli enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali e Locali e degli Enti fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70% dalle Amministrazioni Pubbliche.

DURC: nei casi di rottamazione DURC valido già dalla data di presentazione della istanza

L'Inps ha chiarito che la presentazione dell'istanza utile per accedere alla definizione agevolata di debiti contributivi consente il rilascio del DURC. Pertanto, il contribuente che presenta l'istanza di adesione entro il 15 maggio 2018 per i debiti Inps affidati all'Agente della riscossione entro il 30 settembre 2017 avrà l'esito di regolarità del DURC on line.

Marchi e Brevetti: nuova modulistica obbligatoria dal 5 febbraio 2018

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato la nuova modulistica da utilizzare per depositare le domande di qualsiasi tipologia di titolo di proprietà industriale (brevetti, marchi, disegni, etc.) e le istanze a esse connesse (seguiti, annotazioni, trascrizioni, etc.). La modulistica è disponibile sul sito istituzionale dell'ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) e va utilizzata obbligatoriamente dal 5 febbraio 2018: le Camere di Commercio non accetteranno domande o istanze compilate su moduli diversi da quelli scaricabili dal link <http://www.uibm.gov.it/index.php/la-modulistica>.

Bonus mobili: pubblicata la guida fiscale aggiornata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018

L'Agenzia delle entrate ha aggiornato sul proprio sito web la guida fiscale per gli acquisti effettuati nel 2018 di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile ristrutturato in data successiva al 1° gennaio 2017. La detrazione è pari al 50% delle spese sostenute con una soglia massima di spesa di 10.000 euro, ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

2) La Certificazione Unica 2018 – nuovo termine di trasmissione

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2018, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2018, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare,

da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2017, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e i redditi di lavoro.

La CU 2018, inoltre, deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.

Termini

La CU 2018 si articola in due diverse certificazioni:

- il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti entro il 31 marzo;
- il modello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate:

Quest'anno è presente una novità riguardante il termine di invio delle certificazioni all'Agenzia delle entrate, termine che differisce a seconda delle informazioni che vengono certificate:

- qualora la CU contenga informazioni da includere nella dichiarazione precompilata del percipiente (ad esempio, le informazioni riguardanti redditi di lavoro dipendente e assimilato), la scadenza di invio all'Agenzia delle entrate è fissata al 7 marzo;
- per le certificazioni che non comprendono dati da inserire nella dichiarazione precompilata, la scadenza di invio è fissata al 31 ottobre, ossia la medesima scadenza del modello 770 (nuovo termine introdotto dalla L. 205/2017, mentre negli scorsi anni il differimento avveniva a seguito di specifico provvedimento). Questa scadenza, in particolare, interessa le certificazioni rilasciate per compensi erogati a percipienti che conseguono redditi di lavoro autonomo abituale ovvero per provvigioni riconosciute a soggetti esercenti attività d'impresa.

Composizione della certificazione

Il modello ordinario da inviare all'Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:

- frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica;
- quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che, dal 2011, non hanno presentato il modello per la "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle entrate" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente;

- certificazione Unica 2018, nella quale vengono riportati, in 2 sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

- dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi;
- certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale;
- certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

3) Entro il 31 marzo 2018 la certificazione degli utili corrisposti nel 2017

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 31 marzo 2018 (nuovo termine previsto dallo scorso anno, in sostituzione del precedente termine del 28 febbraio) ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti, nel 2017. La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva.

In occasione della prossima scadenza occorrerà utilizzare il nuovo modello approvato con provvedimento del 12 gennaio 2018 (pubblicato il 15 gennaio 2018), disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, che sostituisce il precedente modello approvato il 7 gennaio 2013. La principale novità riguarda la necessità di distinguere ulteriormente le riserve di utili dalle quali è stato attinto il dividendo distribuito: quelle relative agli utili conseguiti ante 2007, quelle relative agli utili formati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2016 e infine quelle relative agli utili formati dal 1° gennaio 2017, secondo le indicazioni previste dal D.M. 26 maggio 2017 (per l'ultima categoria di riserve è infatti stata introdotta la nuova percentuale di rilevanza del 58,14%).

Si ricorda che recentemente la L. 205/2017 ha introdotto con decorrenza 1° gennaio 2018 l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 26% anche per le partecipazioni qualificate, prevedendo comunque una disciplina transitoria per le deliberazioni assunte sino al 2022; ciò premesso, poiché la certificazione da inviare entro la prossima fine di marzo riguarda i dividendi erogati nel 2017, tale modifica normativa non riguarda detta scadenza.

Gli utili e i proventi corrisposti nel 2017 che vanno certificati

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 31 marzo 2018 (non va trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate). I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi. Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

- alle riserve di utili distribuite;
- alle riserve di capitale distribuite;
- agli utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
- alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale.

L'obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973;
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

Dividendi

Pertanto, prendendo a riferimento il caso più frequente di compilazione, ossia quello riguardante la distribuzione di riserve di utili ai soci di società di capitali non quotate:

- non dovrà essere rilasciata alcuna certificazione ai soci non qualificati (ossia quelli che possiedono una quota di partecipazione non superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea);
- dovrà essere rilasciata ai soci qualificati (coloro che possiedono una quota che supera la richiamata soglia del 20%) in quanto una frazione del dividendo dovrà concorrere al reddito complessivo del percettore. Al riguardo, occorrerà compilare opportunamente

SEZIONE IV DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI					
Numero azioni o quote 25	Percentuale contitolanza 26	Dividendo unitario 27	Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 28	Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 29	
Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016 30	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 31	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 32	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016 33	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 34	
Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 35	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2016 36	Interessi riqualificati dividendi 37	Netto frontiera 38		
Utili da SIIQ e da SIINQ 39	Aliquota 40	Ritenuta 41	Imposta sostitutiva 42	Imposta estera 43	Dividendo dei soci in trasparenza 44

uno dei campi 28/29/30 a seconda dell'anno di formazione della riserva di utili distribuita, affinché il socio possa conoscere da quale riserva è stato attinto di dividendo distribuito.

4) Aliquote contributive INPS 2018 per gli iscritti alla gestione separata

Con la circolare n. 18 del 31 gennaio 2018 l'Istituto Nazionale di Previdenza ha commentato le novità in vigore dal 1° gennaio 2018 inerenti le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata (ai sensi dell'articolo 26, comma 2, L. 335/1995).

L'articolo 1, comma 165, L. 232/2016 ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura ridotta pari al 25,72%. Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva è confermata al 24%. Tali aliquote sono state confermate anche per l'anno 2018, non essendoci state modifiche.

È aumentata l'aliquota per i non iscritti ad altra gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva: oltre all'incremento di un punto percentuale previsto dall'articolo 2, comma 57, L. 92/2012 (come avvenuto negli ultimi anni), l'articolo 7, L. 81/2017 ha introdotto dal 1° luglio 2017 un ulteriore incremento dello 0,51% per i soggetti aventi tali requisiti soggettivi i cui compensi derivino da:

- uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- tutte le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, incluse le collaborazioni occasionali;
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Le aliquote da applicare ai compensi erogati dal 2018 ai soggetti rientranti nella gestione

		2017	2018
Non pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di p. Iva	25,72%	25,72%
	Non titolare di p. Iva per cui non è prevista la DIS-COLL	32,72%	33,72
	Non titolare di p. Iva per cui è prevista la DIS-COLL	32,72% / 33,23%	34,23%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

separata dell'Inps sono le seguenti (la contribuzione aggiuntiva dello 0,51% è videata nella tabella seguente con l'abbreviativo DIS-COLL):

Professionisti	➡	con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell'anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Redditi, ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti)
Collaboratori	➡	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore
Associati in partecipazione di solo lavoro	➡	dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per il 55% a carico dell'associante e per il 45% a carico dell'associato

Il massimale di reddito per l'anno 2018 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 101.427 euro. Il minimale di reddito per l'anno 2018 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.710 euro. Il contributo alla gestione separata va versato all'Inps con il modello F24 con le seguenti modalità:

5) Bonus alberghi

La Finanziaria 2017 ha confermato per il 2017 e per il 2018 il "bonus alberghi".

Trattasi del credito d'imposta per le spese di riqualificazione e accessibilità delle strutture alberghiere aventi finalità di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica/antisismica. L'importo agevolato è rappresentato dal 65% delle spese sostenute, trattandosi di spese legate alla ristrutturazione edilizia sono state confermate anche le agevolazioni per le spese relative all'acquisto di mobili.

La Legge di Bilancio per l'anno 2018 ha esteso, in relazione alle sole spese sostenute dal 1° gennaio 2018, il credito d'imposta alla riqualificazione delle strutture che prestano cure termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del bonus alberghi:

- le imprese alberghiere;
- gli stabilimenti termali;
- gli agriturismi.

Tali strutture devono essere esistenti alla data del 1° gennaio 2012.

Spese agevolabili

Le spese che danno diritto al bonus sono le seguenti:

- manutenzione straordinaria, (lettera b), articolo 3, comma 1, D.P.R. 380/2001);
- restauro e risanamento conservativo, (lettera c), articolo 3, comma 1, D.P.R. 380/2001);
- ristrutturazione edilizia (lettera d), articolo 3, comma 1, D.P.R. 380/2001);
- eliminazione delle barriere architettoniche (Legge n. 13/1989 e D.M. 236/1989) con finalità di incremento dell'efficienza energetica e riqualificazione antisismica;
- acquisto di mobili e componenti d'arredo (con obbligo di mantenere le dotazioni fino all'8° periodo d'imposta);
- realizzazione di piscine termali;
- acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Determinazione del bonus

Il bonus è pari al 65% delle spese sostenute, per competenza, nei due esercizi 2017 e 2018 (per gli stabilimenti termali il riferimento è alle spese sostenute dal 1° gennaio 2018).

Il sostenimento delle spese deve essere attestato alternativamente dal:

- presidente del collegio sindacale;
- revisore legale iscritto nel relativo Registro;
- dottore commercialista;
- consulente del lavoro;
- responsabile CAF.

L'importo massimo agevolabile è pari a 200.000 euro che corrisponde ad un limite di spese agevolabili di 307.692,30 euro.

Accesso al beneficio

Per usufruire dell'agevolazione è necessario presentare apposita domanda in via telematica o tramite pec al Ministero dei beni culturali.

La scadenza per l'invio, relativamente delle spese sostenute nel 2017 è il prossimo 28 febbraio 2018, diversamente le spese 2018 dovranno essere inviate entro il 28 febbraio 2019.

Anno di competenza delle spese	Scadenza invio domanda
2017	28 febbraio 2018
2018	28 febbraio 2019



Per l'assegnazione del credito vale l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Entro 60 giorni il Ministero verifica le domande e comunica il diniego o il riconoscimento del credito oltre all'eventuale importo spettante.

L'agevolazione rientra nel regime *de minimis*.

Utilizzo del credito

Il credito, diviso in 2 quote annuali di pari importo, può essere utilizzato in compensazione con modello F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di realizzazione degli interventi, esso va riportato nel modello Redditi relativo al periodo d'imposta per il quale è concesso.

Il credito non è imponibile ai fini delle imposte dirette e non concorre alla determinazione del limite di deduzione degli interessi passivi.

Cumulabilità

Tale agevolazione non è cumulabile, in merito alle medesime spese, con altre agevolazioni.

6) Svizzera: novità IVA 2018 e nuovi obblighi per le aziende estere

A partire dal 1° gennaio tutte le imprese estere (italiane) che svolgono attività in Svizzera sono considerate soggetti passivi IVA nel paese se il loro fatturato annuale totale, a livello mondiale, supera i 100.000 franchi svizzeri (CHF), corrispondenti a circa 85.000 euro. Per l'assoggettamento

obbligatorio delle imprese, diventa quindi determinante il volume d'affari realizzato **a livello mondiale**, e non più soltanto quello conseguito sul territorio svizzero, ragione per cui molte società con sede all'estero saranno costrette a registrarsi come contribuenti e versare l'IVA in Svizzera mediante **la nomina di un rappresentante fiscale**.

Come chiarito dalla Camera di Commercio Italiana in Svizzera, tutte le lavorazioni eseguite su beni in territorio svizzero fanno nascere l'obbligo IVA per le imprese che le eseguono, indipendentemente dalla natura del committente.

In particolare, le prestazioni interessate sono:

- forniture di beni in esecuzione di contratti d'appalto;
- lavorazioni su beni mobili o immobili sul territorio svizzero;
- locazioni di beni in Svizzera;
- organizzazione di eventi in Svizzera;
- prestazioni di servizi relativi a fondi siti in territorio svizzero.

Al contrario, tutte le prestazioni di servizi «a distanza» (consulenze, trasporti di beni, servizi di intermediazione ecc.) nonché le mere cessioni di beni non danno origine ad alcun obbligo.

Uno dei casi più comuni è certamente rappresentato dal contratto d'appalto in base al quale il fornitore (italiano) si impegna al compimento di un'opera o di un servizio per conto di un committente svizzero. Nel caso della fornitura di beni, il contratto si ritiene concluso solo al momento della consegna all'acquirente, ovvero al termine dei lavori. Di conseguenza, a seconda del luogo in cui vengono ultimati i lavori (installazione, montaggio) e del soggetto che li compie, si determinano diverse conseguenze fiscali.

Di seguito una serie di casistiche per una migliore comprensione delle novità.

Tipologia	Conseguenze
Contratto d'appalto concluso tra un fornitore estero e un acquirente svizzero; importazione e montaggio/installazione da parte del fornitore estero.	Il fornitore estero A trasporta il bene al cantiere dell'acquirente svizzero B provvedendo al montaggio del bene nel territorio svizzero. Nel caso in cui abbia un fatturato superiore ai 100.000 CHF, Il fornitore A necessita di rappresentante fiscale.
Contratto d'appalto concluso tra un fornitore estero e un acquirente svizzero; importazione del bene da parte del fornitore estero e montaggio o installazione da parte di un'impresa estera per conto del fornitore estero.	Il fornitore estero A trasporta unicamente il bene al cantiere dell'acquirente svizzero B incaricando un'impresa di montaggio estera C per il montaggio o installazione del bene su territorio svizzero. Nel caso in cui abbia un fatturato superiore ai 100.000 CHF, Il fornitore A necessita di rappresentante fiscale.
Importazione del bene in base a un'operazione di vendita tra un fornitore estero e un acquirente svizzero; fornitura in virtù di un contratto d'appalto tra acquirente finale e fornitore svizzero	Tra il fornitore svizzero C (2° fornitore) e l'acquirente svizzero B viene stipulato un contratto d'appalto, in virtù del quale il fornitore svizzero C deve eseguire una fornitura. Per adempiere il mandato, egli ordina un bene presso il fornitore estero A (1° fornitore),

	incaricandolo di spedire o trasportare il bene direttamente all'acquirente B. Il fornitore A non viene coinvolto nel contratto d'appalto pertanto non necessita di rappresentante fiscale.
Importazione del bene in base a un'operazione di vendita tra un fornitore estero e un acquirente svizzero; montaggio o installazione sulla base di un contratto tra l'acquirente e un'impresa di montaggio.	Il fornitore estero A fornisce all'acquirente svizzero B un bene che spedisce o trasporta a quest'ultimo. L'acquirente provvederà ad incaricare per il montaggio o installazione del bene un'impresa estera C, stipulando quindi un contratto di montaggio indipendente dalla fornitura del bene da parte del fornitore estero. Il fornitore A non occupandosi dell'installazione non necessita di rappresentante fiscale.

L'ottenimento della partita IVA in Svizzera passa attraverso la nomina di un rappresentante fiscale, che potrà essere una persona fisica o giuridica con domicilio in Svizzera, appositamente nominato mediante procura scritta e mediante deposito di idonea garanzia bancaria o deposito (con un minimo pari a 2.000 CHF ed un massimo di 250.000 CHF).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati